

TRIBUNALE DI SALERNO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

CON ISTANZA DI CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ART.700 C.P.C.
E ART. 669 QUATER C.P.C. CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AUTO-
RIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C..

La Monica Carbonara, nata il 21/05/1979 in Nocera Inferiore (SA) ed ivi residente alla via Isaia Gabola n. 30, (C.F. CRBMNC79E61F912Z), l'Avv. Aida Giannattasio (C.F. GNNDAI86B64H703B) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via F.lli De Mattia n.6. Per le comunicazioni si indicano i seguenti recapiti: fax 089.252055 e p.e.c. aidagiannattasio@pec.ordineforense.salerno.it

Contro

il MIUR – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno alla via Corso Vittorio Emanuele, 58, C.A.P.84100 Salerno;

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio V Ambito territoriale di Firenze, (C.F. 80022410486) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze alla Via Via Mannelli, 113, C.A.P. 50136, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze alla Via degli Arazzieri, 4, C.A.P. 50129;

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso scuola dell'infanzia (aaaa) e scuola primaria (eeee) vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

Premesso che

- La sig.ra Monica Carbonara è insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 1996/1997 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale.
- La ricorrente in data 08/07/2016, inoltrava missiva Ar al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con sede in Viale Trastevere n. 76/A in Roma e al Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di Firenze alla via Mannelli n.113 in Firenze avente ad ogget-

to la richiesta di inserimento in Graduatoria ad esaurimento. A tutt'oggi, la sig.ra Monica Carbonara, benché ne abbia diritto, non risulta essere stata iscritta nella graduatoria ed esaurimento. L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali. Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

- La ricorrente vuole essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Firenze valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.
- La ricorrente ha conseguito il diploma di istituto magistrale nell'anno scolastico 1996/1997, ed è quindi abilitata all'insegnamento per le classi di concorso AAAA EEEE.
- A mezzo del presente ricorso la ricorrente vuole far valere il diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 1996/1997 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.



1. IL D.M. 253/2014 E L'IMPOSSIBILITA' DI ADERIRE ALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 non ha previsto ai docenti titolari del diploma magistrale, con-

seguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre precisare che il D.M. *de quo* ha stabilito unicamente la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

In particolare, l'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 235/2014, rubricato Modalità di presentazione delle domande statuisce che *la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento ... dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB ... secondo le seguenti modalità [...]: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero www.istruzione.it; b) inserimento della domanda via web*. Inoltre, l'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che *... è motivo di esclusione ... la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 ...*. La piattaforma *web* denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva e impedisce attualmente alla ricorrente di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Con sentenza n. 1973 del 16/04/2015 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge ha, altresì, statuito che *"... .. i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del di-*

ploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati" con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento. La sig.ra Carbonara, a seguito della sentenza *de qua* e dell'annullabilità/nullità del D.M. 235/2015 perché illegittimo nella parte relativa alla preclusione dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 1996/1997 di avere accesso alle Graduatorie ad esaurimento, accesso che gli era precluso anche nella modalità di presentazione della domanda così come meglio specificato in narrativa, ha inoltrato domanda in forma cartacea di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

A tutt'oggi la ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro e, pertanto, si provvede con il presente atto a proporre l'azione giudiziaria per i seguenti

M O T I V I

1. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI RELATIVI AL DIVIETO DI INSERIMENTO IN GAE.

a. Il funzionamento di reclutamento dei docenti.

Preliminarmente, per meglio comprendere le ragioni poste a fondamento della domanda proposta per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno impegnare l'attenzione dell'On.le Giudicante fare circa il funzionamento del sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L'articolo *de quo* ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401". L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate. Le graduatorie per l'insegnamento sono

predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce:

- I fascia riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 così come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999, ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- II fascia costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- III fascia numericamente più consistente: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi come i precedenti e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo e, successivamente, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, rappresenta l'approdo ordinario di *ogni percorso di abilitazione* in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

b. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, dispone: *«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...* c) *la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad ab-*

*bassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica». L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione. La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria *a esaurimento* proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato. La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.*

La sig.ra Carbonara così come si può facilmente evincere dalla lettura del ricorso e dai documenti allegati ha conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 1996/1997, prima di tale trasformazione e, pertanto, ha il diritto ad essere inserita nelle graduatorie ed esaurimento.

c. Il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Al fine di meglio comprendere la validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 non appare superfluo fare *un excursus* circa il susseguirsi di norme di legge che hanno interessato lo stesso.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".* La norma *de qua* è stata abrogata dalla legge n. 226 del 2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto che le disposizioni abrogate *"... continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi ..."*. L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito: *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*. Con il D.P.R. n. 232 del 1998 è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. L'art. 15, comma 7, il D.P.R. n. 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998. In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare"*, perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*. Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente

stabilisce: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".* Le disposizioni della legge finora richiamate delineano una netta distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002, per i quali il titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'anno scolastico 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".*

d. Il MIUR riconosce la validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma di quanto finora riportato è stato recentemente pubblicato il D.P.R. del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012), a mezzo del quale è stato definitivamente affermato: "il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento".

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato la prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e

quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 ..." (Cfr. Consiglio di Stato, Seconda sezione, n. 03813/2013 del 11.09.2013).

Riassumendo, quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento: **nella scuola dell'infanzia (aaaa)**, tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale; **nella scuola primaria (eeee)**, tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

e. Sulla fondatezza della domanda di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 è titolo abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento così come statuito anche con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anno scolastico. 2014/2017.

Infatti, il Consiglio di Stato ha statuito che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora *"... Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli at-*

tuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato ..." (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, la ricorrente ha inoltrato la relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma la domanda *de qua* non ha sortito alcun effetto.

f. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato. In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573). Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pre-*

giudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.



3. SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo. Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico. La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nel mese di giugno/agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994. La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari. In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle ricorrenti sia risarcito in forma specifica con la condan-

na delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Firenze, classi di concorso Scuola dell'infanzia (aaaa) e scuola primaria (eeee), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

4. SUSSISTENZA DEL *PERICULUM IN MORA*.

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente (attualmente prive di occupazione o con contratti prossimi alla scadenza) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi le stesse a presentare tale domanda in forma cartacea. La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni (di cui si parlerà *infra*) previste dal piano straordinario di assunzioni. La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.

La legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;

- e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente. Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente, l'art. 10, comma 4, dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato: 1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;

2) assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento;

3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;

4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

Il comma 5 dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

Ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna *chance* di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale *chance* di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di

immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc... È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica. Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

La misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alle ricorrenti di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*" di fronte al "*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura*" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inseri-

mento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione. A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

Alla luce delle considerazioni svolte la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'On.le Tribunale adito, accertata e dichiarata la nullità e/o la illegittimità del D.M. n.235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (aaaa) e scuola primaria (eeee), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti, previa fissazione dell'udienza di comparizione della parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare, anche *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

1. ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Firenze, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;
2. ordinare, ancora, alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda delle ricorrenti

d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

Nel merito accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Firenze, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014).

Condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della richiesta cartacea o, ancora in subordine dal deposito della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Sempre in subordine, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 così come rettifiche per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta cartacea o, di presentazione della domanda giudiziale, ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito per dichiarata antistatarietà.

Ai fini istruttori si depositano i seguenti documenti.

1. Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 con attestazione di idoneità;

2. Missiva inoltrata il 08/07/2016 avente ad oggetto l'iscrizione in GAE.
3. D.P.R. del 25.3.2014 con relativi allegati;
4. Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
5. Legge n.107/2015 cd. "Buona scuola";
6. Dichiarazione sostitutiva certificazione esenzione dal contributo unificato;
7. Carta di identità sig.ra Monica Carbonara.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia allo stato e di valore indeterminabile e che la ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.9 comma 1 bis D.P.R. n.115 del 30/05/2002 così come da autocertificazione e dichiarazione dei redditi depositati in atti.

Salvezze illimitate

Salerno 24/10/2016

AVV. AIDA GIANNATTASIO


ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sott.to Avv. Aida Giannattasio, nella qualità di difensore della sig.ra Monica Carbonara giusta procura in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c.,

premessi che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Firenze per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

rilevato che

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del

ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

rilevato, infine, che

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sott.to Avv. Aida Giannattasio

formula istanza

affinché la SV.Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

voglia autorizzare la notificazione del ricorso

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'infanzia (aaaa) e scuola primaria (eeee), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Firenze";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Procura alle liti

La sott.ta Monica Carbonara, nata il 21/05/1979 in Nocera Inferiore (SA) ed ivi residente alla via Isaia Gabola n. 30, C.F. CRBMNC79E61F912Z, nomina e costituisce quale suo avvocato e procuratore l'Avv. Aida Giannattasio (C.F. GNNDAI86B64H703B) affinché la rappresenti ed assista. Conferisce lei, all'uopo, ogni più ampia facoltà di legge, comprese quella di richiedere provvedimenti cautelari e di proporre reclami, di effettuare chiamate di terzi in causa a qualsiasi titolo, di proporre domande riconvenzionali e rinunziarvi, di nominare consulenti tecnici, di indicare testi e porre loro quesiti, di richiedere mezzi di prova, di deferire giuramento decisorio e suppletorio, di integrare e modificare domande, eccezioni, conclusioni e richieste istruttorie, di conciliare e/o transigere la lite oggetto di questo procedimento, di rinunciare agli atti del giudizio, a ciascuna domanda ed azione e di accettare rinunce, di incassare somme e rilasciare quietanze liberatorie, di nominare procuratori e domiciliatari e di farsi sostituire e rappresentare da altri avvocati e procuratori, di notificare l'atto di precetto e di provvedere ad incardinare il procedimento esecutivo, dando fin d'ora per rato ed approvato ogni loro operato. Dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e consente al trattamento dei suoi dati personali, sensibili e giudiziari al fine dell'espletamento del mandato conferito.



AIDA GIANNATTASIO
AVVOCATO

RG 7525/16

ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata
al procedimento su cui si controverte;

rilevato, infine, che

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice
Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze colletti-
ve. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sott.to Avv. Aida Giannattasio

formula istanza

affinché la SV.III.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con mo-
dalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alterna-
tiva alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

voglia autorizzare la notificazione del ricorso

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimen-
to definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola
dell'infanzia (aaaa) e scuola primaria (eeee), vigenti per gli anni scolastici
2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei se-
guenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e
data dell'udienza;
- nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti
attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti
territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola
Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docen-
ti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Firenze";
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso per *Art. 900 c.p.c.*
FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
9/12/2016 ore *9.00*

Dispone che ricorso e decreto siano notificati, a
cura del ricorrente, alla parte convenuta, entro il
termine perentorio di *15 giorni* prima dell'udienza e

Salerno, *18/11/16* *facoltà di costituirsi per il convenuto fino a 3 giorni prima*
IL CANCELLIERE Dott. ANTONIO FRANCO ORIO *si autorizza la notifica ai controinteressi
siti con pubblicazione sul sito MIUR*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Salerno, il *23/11/2016*
L'Assistente Giudiziario
Carla Pastore

Via F.lli De Mattia, n. 6 - 84123 - Salerno
Tel./Fax 089.252055 Cell. 3298868006
aidagiannattasio@pec.ordineforense.salerno.it